



Decreto Dirigenziale n. 65 del 09/02/2015

Dipartimento 52 - Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali

Direzione Generale 5 - Direzione Generale per l'ambiente e l'ecosistema

U.O.D. 17 - UOD Autorizzazioni e rifiuti ambientali di Napoli

Oggetto dell'Atto:

ART. 208 DLGS 152/2006 - "CANNAVALE GIOVANNI BATTISTA DI CANNAVALE GIUSEPPE & C. SAS" - APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI ADEGUAMENTO AL DLGS 209/2003 DEL CENTRO DI RACCOLTA E IMPIANTO DI TRATTAMENTO DI VEICOLI FUORI USO, SITO IN CASTELLAMMARE DI STABIA ALLA VIA NAPOLI N. 344, SU SUOLO - RICADENTE IN ZONA ASI - INDIVIDUATO IN CATSATO AL FOGLIO 3: P.LLA 1626 (CON SUPERFICIE COMPLESSIVA DI MQ 1.924 DA ADIBIRE ALL'ATTIVITA' DI AUTODEMOLIZIONE) E P.LLA 966 CON UFFICI E SERVIZI (MQ 59,60) E VIABILITA' (MQ 878,50) COMUNI AD ALTRA ATTIVITA'.

IL DIRIGENTE

PREMESSO

- a. che l'art. 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i., *"Norme in materia ambientale"*, disciplina il rilascio dell'autorizzazione unica per gli impianti di smaltimento e recupero di rifiuti;
- b. che l'art. 15, comma 1, del D. lgs. 209/2003, *"Attuazione della Direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso"*, dispone che i titolari dei centri di raccolta e impianti di trattamento di veicoli fuori uso - in esercizio alla data di entrata in vigore dello stesso - presentino entro 6 mesi alla Regione una nuova domanda di autorizzazione, corredata di un progetto di adeguamento dell'impianto alle disposizioni e prescrizioni contenute nel citato decreto legislativo;
- c. che con delibera n. 1411/2007 la Regione Campania, in attuazione della su richiamata normativa, ha specificato la procedura di approvazione dei progetti e di autorizzazione alla realizzazione degli impianti di smaltimento e recupero di rifiuti;
- d. che la società "Cannavale Giovanni Battista di Cannavale Giuseppe & C. sas" – in esercizio alla data di entrata in vigore del D.lgs. 209/2003 quale gestore del centro di raccolta e impianto di trattamento di veicoli fuori uso, sito in Castellammare di Stabia alla via Napoli n. 344, su suolo ricadente in zona ASI, individuato in Catasto al foglio 3 particella 1626 (con superficie complessiva di mq 1.924 da adibire all'attività di autodemolizione) e p.lla 966 con uffici e servizi (mq 59,60) e viabilità (mq 878,50) comuni ad altra attività - ha presentato ai sensi dell'art.15 menzionato decreto legislativo l'istanza, acquisita agli atti dell'ex Settore Tutela dell'Ambiente in data 06.02.2004 con prot. n. 101129, di approvazione del progetto di adeguamento dell'impianto esistente, già autorizzato con decreto n.306/DEC del 23.12.1998 del Presidente della Giunta Regionale della Campania, Commissario di Governo;

RILEVATO

- a. che nella Conferenza di servizi, iniziata il 23.02.2010 e conclusasi il 21.02.2013, i cui verbali si richiamano, è emerso quanto segue e sono stati espressi i sottoindicati pareri:
 - a.1 dal certificato di destinazione urbanistica prot. n. 32482, privo di data, rilasciato dal Settore Urbanistica del Comune di Castellammare di Stabia e depositato dalla società agli atti della Conferenza, risulta che le p.lle 1626 e 996 del foglio 3, ove insiste l'impianto, ricadono in zona ASI; che l'immobile non ricade in aree individuate nei piani di Bacino né in aree comprese nelle fasce A e B di cui alla legge 183/1989 né in aree individuate ai sensi dell'art. 3 DPR 357/1997, né in aree naturali protette e che l'intero territorio comunale è sottoposto al vincolo paesaggistico di cui al Dlgs 42/2004. Il contenuto di tale certificato è riportato integralmente in quello rilasciato dal Comune in data 1°febbraio 2010 prot. n. 2151, con l'ulterior e attestazione in quest'ultimo che le particelle 1626 e 996 del foglio 3 *"non rientrano nelle delimitazioni delle aree a rischio alluvione e a rischio frane"*;
 - a.2 è stato preso atto del parere favorevole rilasciato dall'ASI, relativo ad una superficie totale pari a mq 235,69 destinata a locali connessi ad attività industriale e posta al primo piano dell'opificio. Tali locali, secondo il citato parere, non possono essere destinati a residenze, ma solo ad alloggio del custode e del personale tecnico di cui sia strettamente indispensabile la permanenza continua nello stabilimento. Relativamente alla tettoia ricadente nella p.lla 996, non oggetto del suddetto parere favorevole, l'ASI ha dichiarato che l'abuso non è sanabile ai sensi dell'art. 36 DPR 380/2001 in quanto non conforme al proprio strumento urbanistico, trovandosi ad una distanza inferiore a m 12 dal confine dell'impianto;
 - a.3 in riferimento al su riportato parere dell'ASI, la società ha dichiarato che la tettoia non riguarda l'impianto esistente, di cui si chiede l'autorizzazione per l'adeguamento al D. lgs. 209/2003, ma quello confinante, già autorizzato con procedura semplificata dalla Provincia, e che i due impianti hanno in comune l'accesso, gli uffici e i servizi;
 - a.4 la Conferenza ha chiesto alla società di escludere comunque dal progetto di adeguamento le tettoie di cui sopra, in quanto non conformi alle norme edificatorie, e di rimodulare in tal senso il progetto, tenendo conto che nessuna nuova opera edilizia potrà essere realizzata;
 - a.5 con nota acquisita agli atti in data 20.11.2012 prot. n. 852756 la società ha comunicato: di aver completamente rimosso la tettoia abusiva; che l'area di bonifica è stata individuata al di sotto di una

- tettoia mobile, non ancorata al suolo e senza nuove opere edili, configurandosi come attrezzatura di servizio; che tale area ricade completamente nella particella 1626, in modo da separare fisicamente e catastalmente le due attività che fanno capo allo stesso titolare;
- a.6 la società ha depositato agli atti della Conferenza la comunicazione di fine lavori per la eliminazione della tettoia abusiva e la trasmissione alla Soprintendenza dei Beni Architettonici da parte del Comune di Castellammare di Stabia della richiesta di parere sull'istanza di condono edilizio;
- a.7 l'ASL Napoli 3 Sud ha espresso parere favorevole con nota prot. 210 del 13.07.12, acquisita in pari data con prot. n. 542840;
- a.8 l'ARPAC ha espresso parere favorevole con nota della Direzione Generale prot. n. 33605 del 18.07.12, acquisita in pari data con prot. n. 554103, subordinato all'attuazione delle seguenti prescrizioni: a) l'immissione delle acque meteoriche, provenienti dai canali di gronda delle coperture dei fabbricati, deve essere predisposta a valle del pozzetto finale individuato nell'elaborato grafico Tavola 2 bis sostitutiva o direttamente nel collettore comunale; b) entro sei mesi dall'entrata in esercizio dell'attività deve essere effettuata una campagna di misurazioni, atta a verificare il rispetto dei valori limite di emissione ed immissione, nonché del differenziale presso il ricettore abitativo (R1);
- a.9 in merito al parere dell'ARPAC, il tecnico della società ha chiarito che le acque di copertura confluiscono nel collettore interno a valle del pozzetto fiscale delle acque depurate di dilavamento del piazzale, in ottemperanza alle prescrizioni contenute nell'autorizzazione allo scarico prot. n. 498 del 30.05.2012 rilasciata dal Comune di Castellammare. Il tecnico ha dichiarato, inoltre, che la società si impegna a rispettare la prescrizione sulla campagna di misurazioni fonometriche;
- a.10 la Provincia di Napoli con nota prot. gen. 76777 del 30.07.12, acquisita in pari data con prot. n. 585713, ha chiesto chiarimenti sul certificato di destinazione urbanistica agli atti, in quanto da esso non si evince se l'area dell'impianto sia gravata o meno dai vincoli di cui alle lettere da a) a d) del punto 1.1.1 dell'allegato 1 al D. lgs. 209/2003. Con la successiva nota prot. gen. 20713 del 21.02.2013, trasmessa via telefax, acquisita in pari data con prot. n. 132257, la Provincia, considerato che *"l'area dell'impianto ricade nella perimetrazione del Sito di Interesse nazionale"*, ha chiesto di conoscere lo stato della relativa procedura in corso presso il Ministero dell'Ambiente e che il Comune attesti se l'area ricade nelle zone di rispetto di cui all'art. 21, comma 1, D.lgs. n. 152 dell'11.05.1999 (oggi art. 94 "Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano" del D. lgs. 152/2006) come stabilito al punto 1.1.1 lett. d) dell'allegato 1 al Dlgs 209/2003, condizione vincolante per l'idoneità dell'area. La Provincia ha chiesto, inoltre, che il Comune e l'ASI si esprimano sulla compatibilità con le norme edificatorie della piattaforma amovibile adibita ad isola di bonifica, atteso che dal verbale della seduta della Conferenza di servizi del 30.07.2012 si rileva che nessuna tettoia può essere realizzata, e che sia verificata anche la compatibilità dell'attività di autodemolizione con la destinazione d'uso del suolo di cui al PRT dell'ASI oppure se sia necessario attivare una variante urbanistica. Con la suindicata nota la Provincia ha chiesto che il Comune chiarisca se l'autorizzazione allo scarico delle acque meteoriche nel corpo recettore di via Napoli, rilasciata con Determinazione n. 86/12, si riferisca solo all'impianto di trattamento rifiuti in "procedura semplificata" o anche al centro di autodemolizione. La Provincia ha invitato, infine, la società a chiarire alcune incongruenze presenti nella documentazione amministrativa, riservandosi di esprimere il proprio parere dopo l'acquisizione delle informazioni ed integrazioni richieste;
- a.11 in riscontro alla richiesta di chiarimenti della Provincia, il tecnico della società ha dichiarato: a) che "il Piano di caratterizzazione del SIN Litorale Vesuviano, relativo al sito della società Cannavale, è stato approvato dalla CdS decisoria, convocata dal Ministero dell'Ambiente, tenutasi in data 30.01.2008 presso la Prefettura di Napoli. A seguito di tale approvazione la società ha effettuato le indagini storiche sulle matrici acqua e suolo, da cui è risultato l'assenza di elementi inquinanti; b) che l'area dell'impianto non ricade in zona di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano, di cui al punto 1.1.1 dell'all. 1 al D.lgs 209/3, e che in data 10.07.2012 la società ha chiesto al Comune di attestare l'insussistenza anche di tale specifico vincolo;

- a.12 la Regione ha richiamato il Comune al dovere di leale collaborazione tra enti pubblici, invitandolo a riscontrare la nota prot. 228255 del 15.03.2010, a comunicare se l'impianto ricade in zona di salvaguardia delle acque superficiale e sotterranee destinate al consumo umano e, in caso positivo, ad indicare le misure che la società è obbligata ad adottare a tutela dell'ambiente. Ha invitato, inoltre, Comune ed ASI ad esprimersi sulla compatibilità con le norme edilizie della piattaforma amovibile adibita ad isola di bonifica. Relativamente a quanto affermato dalla Provincia sulla necessità eventualmente di attivare la procedura di variante urbanistica, la Regione ha rilevato che l'impianto è sito in zona ASI, già autorizzato dal commissario straordinario per l'emergenza rifiuti in Campania per l'attività di autodemolizione, e che la procedura di variante urbanistica non trova spazio nell'ambito del procedimento di cui all'art 208 Dlgs 152/06, in quanto il comma 6 della citata norma esplicitamente afferma che l'approvazione del progetto ex art 208 Dlgs 152/06 costituisce approvazione di variante allo strumento urbanistico vigente, stabilendo una prevalenza quindi della procedura ex art 208 su quella ordinaria della variante urbanistica;
- a.13 in riferimento alla richiesta di chiarimenti della Provincia sull'autorizzazione allo scarico delle acque meteoriche rilasciate dal Comune con Determina n. 86/2012, il tecnico della società ha dichiarato che *"l'autorizzazione comprende sia le acque di dilavamento del piazzale dell'attività di demolizione veicoli, sia il piazzale dell'attività in procedura semplificata con linee e pozzetti fiscali separati"*. In riferimento alle difformità riscontrate tra la tavola del lay-out e la relazione tecnica, il tecnico ha dichiarato che *"l'area di preparazione al riciclaggio è individuata sul grafico di lay-out dove è presente la pressa idraulica, l'area di rivendita parti usate è individuata sul lato sinistro del grafico dove vi sono due container con deposito parti usate, la parte relativa allo stoccaggio delle batterie al piombo esauste avviene al di sotto dell'isola di bonifica dove vi sono i contenitori per lo stoccaggio delle batterie al piombo esauste. In riferimento allo stato dei luoghi la società fornirà dettagliata documentazione fotografica con perizia giurata"*;
- a.14 in merito alle emissioni in atmosfera, il tecnico della società ha dichiarato che nel ciclo di lavorazione non sono previste saldature e/o taglio con fiamma ad ossiacetilene. La società, comunque, si è impegnata a presentare una relazione tecnica integrativa sulle emissioni in atmosfera;
- a.15 per quanto riguarda il deposito temporaneo dei rifiuti, il tecnico ha dichiarato che la società si avvarrà del criterio quantitativo: 20 mc. per i rifiuti non pericolosi e 10 mc per i pericolosi. Tale deposito non dovrà avere una durata superiore a 60 giorni per i rifiuti pericolosi e a 90 giorni per quelli non pericolosi;
- a.16. il presidente della Conferenza ha invitato gli enti a trasmettere il proprio motivato parere e, in particolare, il Comune ad esprimersi anche sulla compatibilità con le norme edilizie della piattaforma amovibile adibita ad isola di bonifica e ad attestare se l'area dell'impianto ricade nelle zone di rispetto di cui all'art. 21, comma 1, Dlgs n. 152 dell'11.05.1999 (oggi art. 94 "Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano" del Dlgs 152/06) come stabilito al punto 1.1.1 lett. d) dell'allegato 1 al Dlgs 209/2003.

RILEVATO ALTRESI' che successivamente alla conclusione della Conferenza di servizi:

- a. l'ASL, sulla base dell'ulteriore documentazione presentata dalla società, ha attestato con nota prot. n. 210/12 del 19.02.2013, acquisita il 26.02.2013 con prot. n. 141089, che *"l'attività è ascrivibile all'elenco allegato al D.M. Sanità 05.09.94 (parte I lettera C punto 9 Industria insalubre di I classe) di cui al TULLSS; che "le dichiarate cautele da adottare nel corso dell'attività dell'insediamento, per la salvaguardia della salute pubblica, sono da ritenersi idonee a prevenire inquinamenti del suolo, da rumori, delle acque, da rifiuti solidi/liquidi"; che "non risultano, allo stato, similari insediamenti industriali limitrofi le cui emissioni, sotto il profilo igienico-sanitario, possano sommarsi e/o interagire con quelle provenienti dall'insediamento in oggetto"* e ha rinnovato, pertanto, il parere favorevole dal punto di vista igienico-sanitario all'approvazione del progetto di adeguamento;
- b. la Provincia con nota prot. 27068 del 08.03.2013, acquisita in data 11.03.2013 prot. n. 177910, ha ribadito le prescrizioni e le osservazioni formulate con la nota prot. n. 20713 del 21.02.2013, allegata al verbale della seduta del 21.02.2013 della Conferenza di servizi, e ha dichiarato che *"non risulta che la ditta abbia provveduto all'esecuzione del Piano di caratterizzazione, ritenuto approvabile dal*

Ministero dell'Ambiente nella seduta della Conferenza di servizi del 30 gennaio 2008, né tantomeno risultano atti o comunicazioni del citato Ministero che dichiarino l'area oggetto del procedimento in questione non contaminato o quanto meno utilizzabile per qualsivoglia attività". Ha invitato, pertanto, "il soggetto obbligato a produrre la documentazione relativa all'avvenuta caratterizzazione dell'area e le attestazioni di non contaminazione della stessa, ovvero, in assenza di detta documentazione, a dare corso alle attività di caratterizzazione, così come approvate dal Ministero Ambiente, atteso che, ai sensi del D.M. 27/12/2004 di sub-perimetrazione del Sin "Aree Litorale Vesuviano", qualsiasi utilizzo delle aree ricadenti nella sub perimetrazione è subordinato all'accertamento della conformità dei suoli ai valori limite fissati dalla vigente normativa per le specifiche destinazioni d'uso e alla verifica che l'utilizzo non pregiudichi la bonifica della falda ove necessaria";

- c. la società con nota acquisita agli atti in data 15.05.2013 con prot. n. 342747 ha trasmesso nuova perizia giurata sullo stato dei luoghi con report fotografico - sostitutiva di quella già presentata, datata 03.04.2013 - con cui si attesta che "sono state rimosse tutte le tettoie presenti senza titoli abilitativi edilizi";
- d. che questa Amministrazione regionale con nota prot. n. 384857 del 30.05.2013 ha inviato alla società Cannavale comunicazione, ai sensi dell'art. 10 bis legge 241/90, evidenziando, tra l'altro, che: 1) il Comune e l'ASI, invitati ad esprimersi sulla compatibilità con le norme edilizie della "piattaforma amovibile adibita ad isola di bonifica", nulla hanno comunicato in merito; 2) il Comune di Castellammare di Stabia, in particolare, già invitato dalla Regione con nota prot. 228255 del 15.03.2010 - sollecitata in data 05.04.11 prot. n. 269464 - ad esprimersi sulla compatibilità sito/impianto e sulla sussistenza o meno di vincoli ostativi al rilascio della concessione edilizia in sanatoria, nulla ha comunicato; 3) la piattaforma amovibile prevista in progetto (da adibire ad "isola di bonifica" per una superficie complessiva di mq 42) non può avere carattere precario o temporaneo, considerata la sua finalità di garantire stabile e durevole copertura ai "settori di trattamento, di deposito di parti di ricambio e di stoccaggio dei rifiuti", ai sensi del punto 3.5 dell'All. 1 al D.lgs. 209/2003; 4) considerato che l'intero territorio comunale di Castellammare di Stabia è sottoposto al vincolo paesaggistico, occorre acquisire il parere ex art. 146 di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42, ai fini del rilascio del permesso di costruire per "l'isola di bonifica" e dei "settori di trattamento, di deposito di parti di ricambio e di stoccaggio dei rifiuti", nonché del rilascio dei permessi di costruire in sanatoria;
- e. che l'ASI con nota prot. n. 2605 del 21.06.2013, acquisita agli atti in data 25.06.2013 prot. n. 450560, ha espresso "nulla osta all'installazione della piattaforma amovibile, consistente in un cassone scarrabile (di dimensioni in pianta 7,00 m x 2,40 m per una altezza di 2,50 m), esclusivamente nell'ambito del procedimento di approvazione del progetto di adeguamento alle norme del D.lgs 209/2003 del centro di raccolta e impianto di trattamento di veicoli fuori uso, ai sensi dell'art. 208 del D.lgs 152/2006, e finalizzato alla suddetta attività";
- f. che la società, con nota acquisita in data 26.06.2013 prot. n. 456367, ha chiesto all'Amministrazione regionale una sospensione dei termini, nelle more del rilascio del titolo edilizio abilitativo ai sensi del DPR 380/2001 e del nulla osta paesaggistico;
- g. che con successiva nota, acquisita in data 2.10.2013 prot. n. 728208, la società ha chiesto il riavvio del procedimento, trasmettendo la seguente documentazione: 1) nota prot. n. 23403 del 26.08.2013 con la quale la Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per Napoli e provincia dichiara di non ravvisare la sua competenza in materia "considerato che l'intervento ricade in zona ASI"; 2) copia della richiesta presentata in data 14.05.13 all'ARPAC dell'istituzione di un tavolo tecnico per la redazione del cronoprogramma relativo al Piano di caratterizzazione approvato in sede di Conferenza di servizi il 30.01.2008 presso la Prefettura di Napoli; 3) certificato di analisi su campione di suolo, comprovanti che la società aveva già effettuato indagini preliminari, da cui si evince la non contaminazione della matrice suolo. In tale nota la società ha evidenziato che il SIN Aree del Litorale Vesuviano, in cui ricade l'impianto, risulta declassato a SIR e, quindi, soggetto a nuove procedure;
- h. che con nota acquisita in data 18.07.2014 prot. n. 501403 la società ha trasmesso la nota prot. n. 29431 del 15.07.2014 con la quale il Comune di Castellammare di Stabia settore Urbanistica ha espresso "nulla osta alla installazione della piattaforma amovibile" (costituita da un cassone scarrabile di dimensioni in piano di m 7,00 x 2,40 per un'altezza di m 2,50, da ubicarsi su arra

identificata al Catasto al fg 3 mappale n. 1626, contiguo alla p.lla n. 996, ndr) in quanto *“non sussistono elementi di incompatibilità delle opere con la vigente normativa urbanistica del territorio comunale”*;

- i. che con nota acquisita agli atti in data 16.10.2014 prot. n. 689457 la società “Cannavale Giovanni Battista di Cannavale Giuseppe & C. sas” ha trasmesso il certificato datato 15.10.2014 del Comune di Castellammare di Stabia Settore Ambiente, in cui si attesta che *“nell’area dell’attività a nome di Cannavale Giuseppe con sede in via Napoli n. 344 non risulta interferenza e/o sovrapposizione tra la citata attività e aree di salvaguardia o di protezione di acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano, ovvero la citata attività non è in contrasto con i vincoli del D.lgs 152/2006, art. 94”*;
- j. che con nota acquisita agli atti in data 29.12.2015 con prot. n. 881133 la società Cannavale ha spontaneamente trasmesso le seguenti ulteriori integrazioni: 1) relazione tecnica sulle attività di indagini preliminari a firma dell’ing. M. Toscano, effettuate all’interno dell’area dell’impianto, ubicato in Castellammare di Stabia alla via Napoli n. 344, rientrante nell’ex SIN Aree del Litorale Vesuviano. In conformità con le Linee Guida, approvate con il D.D. n. 796 del 09.06.2014, sono state effettuate da un laboratorio accreditato le indagini preliminari, ai sensi dell’art. 242 del D.lgs. n. 152/06, da cui si evince che *“i valori di concentrazione dei microinquinanti risultano inferiori alla concentrazione soglia di contaminazione CSC per i siti ad uso commerciale ed industriale come da Tab. 1 All. 5 Titolo V Parte IV del D.lgs. 152/06”*; 2) nomina ed accettazione della carica di direttore tecnico dell’ing. Marcello Toscano; 3) permesso di costruire in sanatoria n. 25 reg. concessioni, prat. n. 1777, rilasciato dal Comune di Castellammare di Stabia (munito del parere della Locale Commissione per il Paesaggio espresso nella seduta del 05.12.2012; del parere favorevole al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, espresso dalla Soprintendenza con nota prot. n. 22874 del 112.08.2013; del parere favorevole dell’ASI, espresso con decreto n. 0028 del 06.03.2012, con la prescrizione che la destinazione d’uso dei locali deve essere funzionale all’attività industriale; dell’autorizzazione paesaggistica prot. n. 26 del 23.04.2013, emessa ai sensi dell’aert. 146 del D.lgs. 42/2004), relativo a opere realizzate in via Napoli n. 326 in difformità alla concessione edilizia n. 8/79, consistenti nella realizzazione di due abitazioni poste tra piano ammezzato e primo nell’ambito della volumetria assentita, in catasto al foglio 3 part. 996 sub 6,7,8;
- k. che con nota acquisita in data 29.12.2014 con prot. n. 881130 la società ha trasmesso la polizza fideiussoria n. 12934, emessa dalla LIG INSURANCE S.A. con decorrenza 13.05.2013 e scadenza 13.05.2019 in favore del presidente pro-tempore della Giunta regionale per l’importo garantito di euro 24.000,00 (ventiquattromila/00);

PRESO ATTO

- a. che l’impianto (catastalmente individuata al foglio 3 p.lle 1626 e 996) insiste nella zona ASI e che il sito non ricade in aree individuate nei piani di Bacino né in aree comprese nelle fasce A e B, di cui alla legge 183/1989, né in aree individuate ai sensi dell’art. 3 DPR 357/1997 né in aree naturali protette né nelle delimitazioni delle aree a rischio alluvione e a rischio frane;
- b. che l’ASL Napoli 3 Sud ha espresso parere favorevole con nota prot. 210 del 13.07.2012, acquisita in pari data con prot. n. 542840, confermato, alla luce delle integrazioni presentate dalla società, con nota prot. n. 210/12 del 19.02.2013, acquisita il 26.02.2013 con prot. n. 141089;
- c. che la società con nota acquisita agli atti in data 20.11.2012 con prot. n. 852756 ha comunicato di aver rimosso tutte le tettoie presenti nell’area dell’impianto confinante con quella di autodemolizione perché sprovvista di titoli abilitativi edilizi;
- d. che il Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale della provincia di Napoli (ASI) con Decreto n. 28 del 6 marzo 2012 ha espresso parere favorevole, rilasciato ai sensi dell’art. 32 della legge 47/85, e che con nota prot. n. 2605 del 21.06.2013, acquisita agli atti in data 25.06.2013 prot. n. 450560, ha espresso *“nulla osta all’installazione della piattaforma amovibile”*;
- e. che l’ARPAC con nota della Direzione Generale prot. n. 33605 del 18.07.12, acquisita in pari data prot. n. 554103, ha espresso parere favorevole con prescrizioni, che sono state recepite;

- f. che - successivamente al preavviso di rigetto, di cui alla comunicazione ex art. 10 bis legge 241/1990, inviato alla società da parte della Regione, che riteneva dovesse attivarsi la sub procedura ex art. 146 D.lgs 42/2004 per l'installazione della piattaforma amovibile - la Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per Napoli e provincia con nota prot. n. 23403 del 26.08.2013 ha comunicato di non ravvisare la sua competenza, *“considerato che l'intervento ricade in zona ASI”*, e che il Comune di Castellammare di Stabia con nota prot. n. 29431 del 15.07.2014, trasmessa dalla società Cannavale ed acquisita agli atti in data 18.07.2014 prot. n. 501403, ha dichiarato che *“non sussistono elementi di incompatibilità delle opere con la vigente normativa urbanistica del territorio comunale”* ed ha espresso *“nulla osta alla installazione della piattaforma amovibile”*
- g. che con nota acquisita agli atti in data 16.10.2014 prot. n. 689457 la società “Cannavale Giovanni Battista di Cannavale Giuseppe & C. sas” ha trasmesso il certificato datato 15.10.2014 del Comune di Castellammare di Stabia Settore Ambiente, in cui si attesta che *“nell'area dell'attività a nome di Cannavale Giuseppe con sede in via Napoli n. 344 non risulta interferenza e/o sovrapposizione tra la citata attività e aree di salvaguardia o di protezione di acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano, ovvero la citata attività non è in contrasto con i vincoli del D.lgs 152/2006, art. 94”*;
- h. che con DM Ambiente n. 7 dell'11.01.2013 è stato approvato l'elenco, riportato nell'Allegato 1 allo stesso D.M., dei siti che non soddisfano i requisiti di cui all'art. 252, comma 2, del D. lgs. 152/06, come modificato dall'art. 36 bis della L. n. 134/2012, e che non sono più ricompresi tra i siti di bonifica di interesse nazionale, tra cui risulta il SIN Aree del Litorale Vesuviano;
- i. che il succitato decreto ministeriale trasferisce alle Regioni *“la competenza per le necessarie operazioni di verifica ed eventuale bonifica all'interno dei siti di cui all'Allegato1”*
- j. che con D.D. n. 796 del 09.06.2014 è stato approvato il “Documento di linee guida per l'esecuzione delle indagini preliminari ai sensi dell'art. 242 del D.lgs 152/06, redatto dall'ARPAC ed allegato al suindicato decreto dirigenziale;
- k. che nel rispetto delle procedure previste dalle linee guida allegate al citato D.D. 796/2014 la società con nota acquisita in data 29.12.2014 prot. n. 881133 ha trasmesso l'esito delle indagini preliminari effettuate su campione di suolo, da cui si evince che *“i valori di concentrazione dei microinquinanti risultano inferiori alla concentrazione soglia di contaminazione CSC per i siti ad uso commerciale ed industriale come da Tab. 1 All. 5 Titolo V Parte IV del D.lgs. 152/06”*
- l. che risultano sostanzialmente osservate dalla società Cannavale le prescrizioni di cui alle relazioni istruttorie della Provincia innanzi citate;

DATO ATTO che con nota prot. n. 66589 02.02.2015 sono state richieste al Prefetto di Napoli le informazioni antimafia di cui all'art. 10 DPR 3.6.1998, n. 252;

CONSIDERATO che sono stati rimossi i motivi ostativi all'approvazione del progetto in argomento, menzionati nel preavviso di rigetto prot. n. 384857/2013 e/o emersi dai pareri e dalle note degli enti partecipanti alla Conferenza di servizi di cui in premessa;

RITENUTO di approvare ai sensi dell'art. 208 D.lgs 152/2006 smi - conformemente alle risultanze istruttorie, ai pareri e alle posizioni espresse nella Conferenza di Servizi, agli atti successivamente acquisiti e per quanto su considerato - il progetto di adeguamento alle norme del D.lgs. 209/2003 del centro di raccolta e impianto di trattamento di veicoli fuori uso, sito in Castellammare di Stabia (NA) alla via Napoli n. 344, su suolo ricadente in zona ASI, individuato in Catasto al foglio 3: particella 1626 (con superficie complessiva di mq 1.924 da adibire all'attività di autodemolizione) e p.lla 966 con uffici e servizi (mq 59,60) e viabilità (mq 878,50) comuni ad altra attività, gestito dalla società “Cannavale Giovanni Battista di Cannavale Giuseppe & C. sas”;

VISTI

il D. lgs. n. 209 del 24.06.2003 s.m.i;
il D. lgs. n. 152 del 03.04.2006 s.m.i;
la Delibera di G.R. n. 1411 del 27.07.2007;
la Delibera di G.R. n. 83 del 06.03.12;
il DM Ambiente 7/2013

il D.D. n. 796 del 09.06.2014;

In conformità dell'istruttoria compiuta dalla UOD 17

DECRETA

per quanto espresso in narrativa, che qui si ha per integralmente trascritto e confermato:

1. **approvare** ai sensi dell'art. 208 del D. lgs. n. 152/2006 s.m.i. - conformemente alle risultanze istruttorie, ai pareri espressi nella Conferenza di Servizi, agli atti successivamente acquisiti e per quanto su considerato - il progetto di adeguamento alle norme del D. lgs. 209/2003 del centro di raccolta e impianto di trattamento di veicoli fuori uso, sito in Castellammare di Stabia (NA) alla via Napoli n. 344, su suolo ricadente in zona ASI, individuato in Catasto al foglio 3: particella 1626 (con superficie complessiva di mq 1.924 da adibire all'attività di autodemolizione) e p.lla 966 con uffici e servizi (mq 59,60) e viabilità (mq 878,50) comuni ad altra attività, gestito dalla società "Cannavale Giovanni Battista di Cannavale Giuseppe & C. sas";
2. **autorizzare** la società "Cannavale Giovanni Battista di Cannavale Giuseppe & C. sas", legalmente rappresentata dal sig. Giuseppe Cannavale, nato il 10.02.1961 a Castellammare di Stabia, a realizzare entro 12 mesi dalla data del presente provvedimento l'impianto in conformità al progetto approvato di cui al punto 1, che consta degli elaborati di seguito elencati, **con le prescrizioni di cui al punto 3 del presente decreto**:
 - 2.1 Tav. 1 bis sostitutiva di inquadramento territoriale, a firma dell'ing. Marcello Toscano, data 01.06.2012, riportante: corografia generale, stralcio planimetrico catastale, stralcio aerofotogrammetrico, stralcio PRG e norme di attuazione, cartografie SIC e ZPS della Campania, stralcio Autorità di Bacino del Sarno, planimetria generale del lotto, integrata con la Tavola 1 ter integrativa, riportante: stralcio planimetrico del nuovo assetto e planimetria generale del lotto, acquisita al prot. 852756 del 20.11.12, a firma dell'ing. Marcello Toscano;
 - 2.2 Tavola 2 ter sostitutiva, riportante: planimetria dell'impianto con schema di smaltimento scarichi acque reflue; planimetria dell'impianto con lay-out di lavorazione; particolare di pavimentazione (massetto industriale), acquisita al prot. 852756 del 20.11.12, a firma dell'ing. Marcello Toscano;
 - 2.3 Tavola 3 ter sostitutiva, riportante: piano terra dei manufatti; sezione x-x', y-y' e z-z' dei manufatti, prospetto est dei manufatti, acquisita al prot. 852756 del 20.11.12, a firma dell'ing. Marcello Toscano;
 - 2.4 Tavola 4 ter sostitutiva, riportante: planimetria dell'impianto con indicazione del ripristino ambientale, a firma dell'ing. M. Toscano, data 13.11.2012, acquisita in data 20.11.12 prot. n. 852756;
 - 2.5 Tavola 5 bis sostitutiva, relativa al progetto dell'impianto di messa a terra, acquisita al prot. 852756 del 20.11.12, a firma dell'ing. Marcello Toscano;
 - 2.6 Tavola 6 integrativa, riportante: fotorendering dell'isola di bonifica da installare e sezione-prospetto barriera di separazione tra l'impianto di trattamento veicoli e l'impianto autorizzato in procedura semplificata, acquisita al prot. 852756 del 20.11.12, a firma dell'ing. Marcello Toscano;
 - 2.7 Relazione tecnico-descrittiva (integrativa sostitutiva), data 13.11.2012, a firma dell'ing. M. Toscano, acquisita al prot. 852756 del 20.11.12;
 - 2.8 Relazione tecnica con integrazioni disposte dalla C.di S. del 23.02.10, a firma dell'ing. M. Toscano, data 01.06.2009;
 - 2.9 Relazione tecnico-descrittiva sostitutiva relativa al progetto di caratterizzazione per la bonifica del sito, acquisita al prot. 852756 del 20.11.12, a firma dell'ing. Marcello Toscano;
 - 2.10 Relazione tecnica sul progetto dell'impianto di messa a terra, data 13.11.12, acquisita al prot. 852756 del 20.11.12, a firma dell'ing. Marcello Toscano;
 - 2.11 Relazione di previsione di impatto acustico, asseverata in data 13.11.12, a firma del tecnico competente ing. Felice Russo, acquisita in data 20.11.12 prot. n. 852756;
 - 2.12 Documento di valutazione dei rischi, data 15.10.2008, acquisito in data 31.10.2008 prot. n. 908163;
 - 2.13 Schede di rischio, date 15.10.2008, acquisite in data 31.10.2008 prot. n. 908163;
 - 2.14 Relazione idrogeologica, data 17.07.06;

- 2.15 Nomina ed accettazione del direttore tecnico dell'impianto, ing. Marcello Toscano;
- 2.16 Relazione tecnica sulle attività di indagini preliminari a firma dell'ing. M. Toscano - acquisita in data 29.12.2015 con prot. n. 881133 - effettuate all'interno dell'area dell'impianto, ubicato in Castellammare di Stabia alla via Napoli n. 344, rientrante nell'ex SIN Aree del Litorale Vesuviano.
3. **prescrivere** che:
- 3.1 in relazione alla superficie dei settori "conferimento e stoccaggio del veicolo fuori uso prima del trattamento", pari a complessivi mq 644,00 (v. planimetria Tav. 2 ter sostitutiva, datata 13.11.2012, a firma ing. Marcello Toscano), la quantità massima stoccabile di veicoli prima del trattamento è pari a **n. 80 (ottanta)**, applicando il parametro di 1 veicolo M1-N1 per ogni 8 metri quadrati, ai sensi dell'art 31, comma 1, lettera b) della L. R. n. 1 del 27.01.2012 e in applicazione della DGR n. 83 del 06.03.12;
- 3.2 il numero massimo di veicoli stoccabili, di cui al punto precedente, deve essere rideterminato qualora nell'impianto siano trattati anche i veicoli appartenenti alle categoria M2-N2-O2 oppure M3-N3-O3, applicando il parametro di 1 veicolo ogni 20 mq di superficie per le tipologie M2-N2-O2 ed il parametro di 1 veicolo ogni 40 mq di superficie per le tipologie M3-N3-O3. Per il trattamento dei veicoli a tre ruote si applica il parametro di 1 carcassa ogni 2 mq e per quelli a due ruote di 1 carcassa/1 mq. In ogni caso, la somma dei parametri di tutte le tipologie di veicoli presenti nell'impianto - prima del trattamento - non deve superare l'area del settore "conferimento e stoccaggio del veicolo fuori uso prima del trattamento", pari a mq 644,00;
- 3.3 nel settore "area di stoccaggio dei veicoli bonificati dopo il trattamento" (pari a mq 166,50) il numero massimo delle carcasse trattate, prive dei liquidi e degli accumulatori, deve essere pari a n. 20 (166,50/8 mq), con una sopraelevazione massima di tre carcasse, applicando parametri differenziati secondo le categorie di appartenenza dei veicoli;
- 3.4 le operazioni per la messa in sicurezza degli autoveicoli, ai sensi dell'art. 2 lettera a) D. lgs n.209/2003, dovranno essere effettuate al più presto e comunque non oltre 15 gg. dalla presa in carico;
- 3.5 fatto salvo quanto previsto dall'art. 5, comma 15, citato D.lgs. 209/03 e s.m.i., i rifiuti che possono derivare dal trattamento dei veicoli fuori uso e quindi essere stoccati all'interno dell'impianto sono quelli che di seguito si elencano, ciascuno contraddistinto con il rispettivo codice CER:

Codice CER	Descrizione
13.01.09*	Oli minerali per circuiti idraulici, clorurati
13.01.10*	Oli minerali per circuiti idraulici, non clorurati
13.01.11*	Oli sintetici per circuiti idraulici
13.01.12*	Oli per circuiti idraulici facilmente biodegradabili
13.01.13*	Altri oli per circuiti idraulici
13.02.05*	Scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati
13.02.06*	Scarti di olio sintetico per motori, ingranaggi e lubrificazione
13.02.07*	Olio per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati
13.02.08*	Altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazioni
13.05.06*	Oli prodotti dalla separazione olio/acqua
13.05.07*	Acque oleose prodotte dalla separazione olio/acqua
13.07.03*	Altri carburanti (comprese le miscele)

13.08.02*	Altre emulsioni
15.02.02*	Assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci, indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose;
16.01.03	Pneumatici fuori uso
16.01.04*	Veicoli fuori uso
16.01.06	Veicoli fuori uso, non contenenti liquidi né altri componenti pericolose
16.01.07*	Filtri dell'olio
16.01.08*	Componenti contenenti mercurio
16.01.09*	Componenti contenenti PCB
16.01.10*	Componenti esplosivi (ad. es. "airbag")
16.01.11*	Pastiglie per freni, contenenti amianto
16.01.12	Pastiglie per freni, diverse da quelle di cui alla voce 16.01.11*
16.01.13*	Liquidi per freni
16.01.14*	Liquidi antigelo contenenti sostanze pericolose
16.01.15	Liquidi antigelo diversi da quelli di cui alla voce 16.01.14*
16.01.16	Serbatoi per gas liquido
16.01.17	Metalli ferrosi
16.01.18	Metalli non ferrosi
16.01.19	Plastica
16.01.20	Vetro
16.01.21*	Componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci da 16.01.07* a 16.01.11*, 16.01.13*, 16.01.14*
16.01.22	Componenti non specificati altrimenti
16.01.99	Rifiuti non specificati altrimenti
16.06.01*	Batterie al piombo
16.08.01	Catalizzatori esauriti contenenti oro, argento, renio, palladio, iridio o platino (tranne 16.08.07*)
16.08.07*	Catalizzatori esauriti contenenti sostanze pericolose
19.10.03*	Fluff frazione leggera e polveri, contenenti sostanze pericolose
19.10.04	Fluff frazione leggera e polveri, diversi da quelli di cui alla voce 19.10.03*

- 3.6 le parti di ricambio attinenti alla sicurezza del veicolo fuori uso, individuate nell'allegato III Dlgs. 209/03, debbono essere cedute solo agli iscritti alle imprese esercenti attività di autoriparazione, di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 122 e s.m.i., e utilizzate solo se sottoposte alle operazioni di revisione, previste dall'articolo 80 Dlgs. n. 285/92;
- 3.7 i rifiuti pericolosi e non pericolosi originati dall'attività debbono essere assoggettati alla normativa sul Catasto dei Rifiuti di cui all'art. 189 del D.lgs. 152/06;
- 3.8 il carico e lo scarico dei rifiuti devono essere annotati sull'apposito registro, di cui al citato D.lgs. 152/06 s.m.i., accessibile in ogni momento agli organi di controllo;
- 3.9 i rifiuti in uscita dall'impianto, accompagnati dal formulario di identificazione di cui all'art. 193

- del D.lgs 152/06, debbono essere conferiti a soggetti autorizzati alle attività di smaltimento e/o recupero degli stessi;
- 3.10 per il deposito temporaneo dei rifiuti prodotti la ditta si avvarrà del criterio quantitativo (10 mc per i rifiuti pericolosi e 20 mc per quelli non pericolosi) e tale deposito non dovrà avere comunque una durata superiore a 60 (sessanta giorni) per i rifiuti pericolosi e a 90 (novanta) giorni per quelli non pericolosi;
- 3.11 i reflui provenienti dall'impianto, costituiti: 1) dalle acque grigie e nere dei servizi, scaricano in vasca a perfetta tenuta della capacità di circa 4 mc., svuotata periodicamente da ditta autorizzata; 2) dalle acque di dilavamento del piazzale scaricano - previa depurazione - in corpo idrico superficiale, nel rispetto dei parametri di cui alla Tab. 3 Allegato 5 parte III Dlgs 152/06, di cui all'autorizzazione comunale n. 86 del 29.05.2012. La società dovrà effettuare autocontrolli semestrali presso i pozzetti fiscali, da comunicare a questa UOD, all'ARPAC e al Comune. La società dovrà dotarsi di una procedura interna di controllo per la verifica, almeno semestrale, dell'efficienza e della perfetta tenuta stagna della vasca di stoccaggio delle acque nere e grigie, comunicando preventivamente all'ARPAC la data di verifica
- 3.12 le zone di bonifica e trattamento e conferimento degli autoveicoli siano impermeabilizzate mediante geomembrana in HPDE. Le superfici devono avere una pendenza tale da consentire il convogliamento di eventuali liquidi in apposite canalette, collegate alla rete di smaltimento dei reflui. Nei settori di trattamento dei rifiuti pericolosi i liquidi devono convogliare in canalette posizionate in prossimità dello stesso settore. La società deve verificare, con frequenza almeno annuale, lo stato di integrità dello stato di impermeabilizzazione dell'area dell'impianto, comunicando preventivamente all'ARPAC la data della verifica;
- 3.13 nell'impianto non devono essere svolte attività di saldatura e/o taglio con fiamma ad ossiacetilene;
- 3.14 per le emissioni sonore la società deve rispettare i limiti previsti per la Va classe – Aree prevalentemente industriali, nel rispetto del vigente Piano comunale di zonizzazione acustica. La società dovrà effettuare misurazioni fonometriche di autocontrollo con cadenza biennale e in caso di modifiche sostanziali, i cui risultati devono essere comunicati a questa UOD, all'ARPAC e al Comune. Entro sei mesi dall'entrata in esercizio dell'attività la società dovrà effettuare una campagna di misurazioni, atta a verificare il rispetto dei valori limite di emissione ed immissione, nonché del differenziale presso il ricettore abitativo (R1);
4. **stabilire** che per quanto non riportato nel presente provvedimento, si applica la normativa vigente in materia di rifiuti e di gestione dell'attività del centro di raccolta e dell'impianto di recupero di veicoli fuori uso;
5. **stabilire altresì** che:
- 5.1 la società "Cannavale Giovanni Battista di Cannavale Giuseppe & C. sas" è autorizzata a svolgere l'esercizio provvisorio dell'attività fino al termine massimo di 15 mesi a far data dal presente provvedimento;
- 5.2. la società è tenuta a comunicare a questa UOD e all'Amministrazione Provinciale di Napoli l'inizio e la fine dei lavori; quest'ultima comunicazione deve essere corredata da apposita perizia giurata redatta da tecnico abilitato, che dovrà attestare che i lavori sono stati completati conformemente al progetto approvato e alle prescrizioni di cui al punto 3;
- 5.3. l'Amministrazione Provinciale di Napoli, ricevuta la comunicazione di ultimazione dei lavori, entro sessanta giorni predisporrà apposito sopralluogo al fine di verificare la corrispondenza dei lavori effettuati con il progetto approvato e con le prescrizioni di cui al punto 3 ed informerà tempestivamente questa UOD sugli esiti del sopralluogo;
- 5.4. qualora la ditta attui i lavori in difformità al progetto approvato o non siano soddisfatte le condizioni e le prescrizioni contenute nel presente provvedimento, si adotteranno, a seconda della gravità dell'infrazione, i seguenti provvedimenti:
- 5.4.1. diffida con l'assegnazione di un termine entro cui le irregolarità riscontrate debbono essere sanate, pena la sospensione dell'attività per un periodo massimo di dodici mesi;

- 5.4.2. diffida e contestuale sospensione dell'attività autorizzata fino a dodici mesi, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute o per l'ambiente;
- 5.4.3. revoca dell'autorizzazione in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinano situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente;
- 5.5 la società è tenuta a comunicare a questa Amministrazione regionale ogni variazione che intervenga nella persona del legale rappresentante e/o del responsabile tecnico dell'esercizio e ogni modifica o variazione che per qualsiasi causa intervenga nell'esercizio delle attività autorizzate;
- 5.6 l'autorizzazione definitiva a svolgere l'attività sarà rilasciata con decreto di questa UOD, previa acquisizione dell'attestato di conformità dell'impianto - di cui al progetto approvato e alle prescrizioni innanzi indicate del presente decreto - redatto dall'Amministrazione Provinciale di Napoli;
6. **specificare** che per l'esercizio dell'attività la ditta dovrà acquisire i provvedimenti autorizzativi in materia di sicurezza sul lavoro;
7. **dare atto** che il presente provvedimento perderà immediatamente efficacia in caso di informativa antimafia positiva;
8. **notificare** il presente atto alla società "Cannavale Giovanni Battista di Cannavale Giuseppe & C. sas";
9. **trasmettere** copia del presente provvedimento al Comune di Castellammare di Stabia (NA), all'ASL NA 3 Sud, all'ARPAC e al PRA per quanto di rispettiva competenza, all'Albo nazionale gestori ambientali di cui all'art. 212, comma 1, del Dlgs. 152/06 s.m.i. e all'Amministrazione Provinciale di Napoli che, in conformità di quanto disposto dall'art. 197 del citato Dlgs. 152/06, procederà agli opportuni controlli, le cui risultanze dovranno essere trasmesse tempestivamente a questo Settore;
10. **inviare** per via telematica copia del presente provvedimento alla Segreteria della Giunta Regionale della Campania e al BURC per la pubblicazione integrale.

Dott. Michele Palmieri